

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. 219 di Repertorio 2022_____

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

Contratto di appalto avente ad oggetto: PNRR - M4 C1 I3.3. - Appalto integrato - LAS.21.00022 - Intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alle coperture e restauro Oratorio e Galleria napoleonica – Liceo Scientifico Annesso Convitto Colombo - sede – Via Bellucci, n.4 Genova - CIG 93361789CE, CUP D31D20000560001 - ID 4535

---000-000---

L'anno duemilaventidue addì sei dicembre dai rispettivi domicili in video conferenza si sono riuniti:

- l'Ing. Davide Nari, [REDACTED], nella sua qualità di Dirigente del Servizio Edilizia della Direzione Scuole e Governance, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione", e
- l'Ing. Romano Cavaletti, [REDACTED] domiciliato per la carica in Vigonza (PD), Via Argine Sinistro 8, sede legale di R.W.S. S.R.L. (C.F.: 00732060280 P.IVA: 00732060280), di seguito anche "Appaltatore", della quale è Rappresentante Legale, così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Padova (documento digitale n.T 489486776 del 28 settembre 2022, in atti).

La progettazione esecutiva delle opere oggetto del presente appalto verrà realizzata dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti "Arch. Angela Zattera –

Dott. Paolo Cornale – Ing. Davide Caruso.”, costituito con atto notarile dell'8 novembre 2022 del Notaio dott. Ugo Bechini, Notaro in Genova, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, n. 17542 di Repertorio e n.10820 di Raccolta, registrato a Genova il 11/11/2022 n. 40686 Serie 1T, prodotto in copia digitale conforme all'originale cartaceo, e allegato al presente contratto (“Allegato A” - impronta del file: SHA256: 7FBF7BB41F358FB695BE69E2E1C5B8D833AF34146CE4CFCC0EF4D994A41F6D0B)

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti è composto da:

- Arch. Angela Zattera (C.F.: [REDACTED] R P.IVA: 03300430109), nata a Monterosso al Mare (SP) il 03/07/1959, avente lo studio in Genova (GE), Via Luccoli 30/11, nella sua qualità di mandataria-capogruppo;
- Dott. Paolo Cornale (C.F.: [REDACTED] P.IVA: 01555190246), nato a Valdagno (VI) il 30/03/1955, avente studio in Vicenza (VI), Strada di Costabissara 17, nella sua qualità di mandante;
- Ing. Davide Caruso (C.F.: [REDACTED] P.IVA: 05418680285), nato a Catania (CT) il 24/07/1991, avente studio in Padova (PD), Via Giovanni Battista Dalla Libera 2, nella sua qualità di mandante;

Di comune accordo le parti sunnomite rinunciano all'assistenza dei testimoni e dispongono tra loro quanto segue:

PREMESSO

- che con Decreto del Sub-Commissario delegato all'edilizia scolastica n.1682 del 21/07/2022 è stato disposto l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dell'appalto integrato ai sensi dell'articolo 59 del Decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, come derogato dal D.L. 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) convertito nella L. 108/2021 sino al 30 giugno 2023, e avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, e ha approvato la documentazione di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 2383 del 21/10/2022 il Dirigente della Direzione Scuole e Governance - Servizio Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito positivo, e che, in particolare:
 - R.W.S. S.R.L. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Reggio Emilia con iscrizione scaduta il 27 agosto 2019 ma in corso di rinnovo;
 - nei confronti dell'Arch. Angela Zattera è stata richiesta informativa antimafia presso la BDNA con prot. della Banca Dati Nazionale Antimafia PR_GEUTG_Ingresso_0068311_20221003 del 03/10/2022, tuttora in istruttoria;
 - nei confronti del Dott. Paolo Cornale è stata richiesta informativa antimafia presso la BDNA ed è stata rilasciata informativa liberatoria con prot. della Banca Dati Nazionale Antimafia PR_VIUTG_Ingresso_0099767_20221012 del 12/10/2022;
 - nei confronti dell'Ing. Davide Caruso è stata richiesta informativa antimafia presso la BDNA con prot. della Banca Dati Nazionale Antimafia PR_PDUTG_Ingresso_0088625_20221012 del 12/10/2022, tuttora in istruttoria;
- che è decorso il termine di 30 giorni di cui all'articolo 92 comma 2 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo è, pertanto, possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo

il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159.

- che a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali R.W.S. S.R.L., ha presentato garanzia fideiussoria n.1694.00.27.2799846037 rilasciata il 04 novembre 2022 da SACE BT S.P.A. - Agenzia di Padova San Marco S.R.L., per una somma garantita pari a € 91.116,00#, giuste le riduzioni di legge;
- che non è necessario attendere la decorrenza del termine di cui all'articolo 32, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ricorrendo l'ipotesi dell'unico offerente di cui al comma 10 lettera a) del medesimo articolo;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a R.W.S. S.R.L., e per essa all'Ing. Romano Cavaletti, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di: "PNRR - M4 C1 I3.3. - Appalto integrato - LAS.21.00022 - Intervento di efficientamento energetico mediante manutenzione straordinaria alle coperture e restauro oratorio e galleria napoleonica – Liceo Scientifico Annesso Convitto Colombo - sede – Via Bellucci, n.4 Genova" - CIG 93361789CE, CUP D31D20000560001 - ID 4535". In particolare le opere oggetto di progettazione esecutiva risultano le seguenti:

- Opere di restauro

- Impianto elettrico
- Impianto meccanico
- Opere architettoniche

L'Appaltatore s'impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dalle norme, in quanto applicabili, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, delle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, di tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- il Capitolato Speciale d'Appalto ("Allegato B"), firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: 3BAD204D46C80C68680AEE88D8458421D0FDAA2284F73E7326B0015194D61989;
- il Computo Metrico Estimativo ("Allegato C") firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: AF-DDCFAF9F363778AC25C7FEC6A2494924E6BBBA351EBE4848D28C59C64333B3;
- il Computo Metrico Estimativo Impianti ("Allegato D") firmato digitalmente dalle parti e allegato come file avente la seguente impronta HASH: SHA256: 4FA5F70923300750DCCD69E12F21A24F1A6ECC01D430C384DFC9590E9E6D82E9;

- Il Progetto offerta, comprensivo dell'Offerta Tecnica ("Allegato E") e dell'Offerta Economica ("Allegato F"), firmati digitalmente dalle parti e allegati come file aventi, rispettivamente, la seguente impronta HASH:

SHA256:65508E1FE986A526005D7BE36694F3C0380FA6FA568F74AC1C2F5
24F2DBBD0C6;

SHA256:A83795CF9A280502C72A1BF2677FDD660103547DB069919284B836
8452498137.

-- Gli ulteriori allegati "G" e "H" di cui all'articolo 22 del presente contratto (check list DNSH).

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza dei predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente contratto.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- i piani di sicurezza e coordinamento, di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

- il cronoprogramma;

- gli elaborati grafici progettuali, come da elenco inserito tra i documenti di gara, e pubblicati sul sito SUA <https://sua.cittametropolitana.genova.it/gare/gara-id4535-pnrr> , nella cartella compressa "Allegati Tecnici Architettonici pdf" come file denominato "PD-AR-R-12-Elenco Elaborati.pdf" avente la seguente impronta

HASH:

SHA256:

53F54268CAF745DD97E2882A27084830703BB23D5DE7ACAA2BF818BC421
AAB97

Si richiama l'art. 32, comma 14 bis, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale i capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nella lettera d'invito, fanno parte integrante del contratto.

Articolo 3 - Corrispettivo e pagamenti

L'importo contrattuale ammonta a Euro 1.214.875,79# (diconsi Euro unmilione-duecentoquattordicimilaottocentosettantacinque/79, di cui:

- a) Euro 1.063.058,52# per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;
- b) Euro 102.619,15# per oneri (speciali e diretti) di attuazione dei piani di sicurezza;
- c) Euro 49.198,11# per spese di progettazione esecutiva (al lordo di contributi previdenziali);

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica".

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'importo di cui alle lettere a) e c) è stato ottenuto applicando il ribasso d'asta del 18,75% offerto dall'Appaltatore sull'importo a base d'asta pari a Euro 1.366.602,34#.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. eeeee) e art.59 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Articolo 4 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50..

Articolo 5 - Modifica del contratto

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 , dall'art.26 del Decreto Legge 50/2022 e dall'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7* dell'art 29 del d.l. n. 4 del 2022.

L'istanza di compensazione deve:

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- essere presentata dall'appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla

data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4;

- comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei materiali con adeguata documentazione "ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta". Si precisa che, in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella individuata nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

Articolo 6 - Termini di esecuzione dei lavori

La progettazione esecutiva, relative alle opere indicate nel presente atto e nel Capitolato Speciale di Appalto, dovrà essere completata e consegnata entro 45 (quarantacinque) giorni, naturali, continuativi e consecutivi, a partire dalla data di invio dello specifico Ordine di Servizio emanato dal Responsabile del procedi-

mento con la quale si dispone l'immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo è validato ed approvato dal Responsabile Unico del Procedimento entro 15 giorni dalla verifica di accertamento della conformità del progetto esecutivo alle norme vigenti e al progetto definitivo.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore.

Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste dal capitolato speciale, salvo il diritto di risolvere il contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto (termine contrattuale) è fissato in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e la loro esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal *Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore*, di cui all'articolo 6 del Capitolato speciale d'appalto.

Il termine contrattuale si intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Nei casi previsti dalla legge le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dall'art. 8 del Capitolato speciale d'appalto.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3 "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica", fermo restando il termine di esecuzione dei lavori di cui al presente articolo, restano inderogabili in ogni caso le seguenti scadenze:

- inizio lavori entro e non oltre il 31 marzo 2023,
- esecuzione e collaudo degli Interventi fissata entro il termine del 30 giugno 2026.

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dalla Città Metropolitana di Genova, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.

L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.

La direzione del cantiere è assunta dall'Arch. Davide Cavaletti, abilitato secondo le previsioni e modalità del Capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato.

Articolo 8 - Subappalti e subcontratti

Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti e dal Capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della sta-

zione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:

"100% lavorazioni categoria OS28 E OS30;

Parte delle lavorazioni categoria OG2 e OS2A: Opere provvisionali, Ponteggi, Demolizioni, Struttura tetto, Pulizie e bonifiche ambientali, Manto ardesia, lattenierie, isolante, integrazione strutturale, pavimentazioni, Serramenti, intonaci, consolidamento solaio, Restauro soppalco, cancellata, cassa organo e boiserie tecnica"

L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;
- 2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
 - a) il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovrà rispettare quanto previsto dal comma 14 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 come modificato dalla legge 108/2021;
 - b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
 - c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;

- d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore.
- 3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con l'impresa subappaltatrice;
- 4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'art. 105 comma 2 quarto periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In particolare il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto ed a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivi-

tà oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate.

Articolo 9 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

Ai sensi dell'articolo 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti

pubblici, nel PNRR e nel PNC, commi 3 e 3bis del Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 l'Appaltatore entro sei mesi dalla stipula del contratto è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pre pensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'articolo 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile Genovese ove richiesta, assicurativa, contributiva, assi-

stenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione ha il diritto, ai sensi dell'articolo 103 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 commi 5 e 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella legge n.108/2021. potranno essere considerate dall'Amministrazione grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 10 - Obblighi di comunicazione all'Amministrazione

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui

all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012: noli a freddo di macchinari; noli a caldo; auto trasporti per conto di terzi; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Articolo 11 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna :

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione approvata con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 4/2022 del 28 gennaio 2022, disponibile sul sito SUA al seguente indirizzo:
<https://sua.cittametropolitana.genova.it/content/stazione-unica-appaltante>, di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione Appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione

del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione del contratto;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 1/2022, del 13 gennaio 2022, pubblicato sul sito SUA (al medesimo indirizzo di cui sopra), di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link: <https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n.469 del 9 giu-

gno 2021 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 12 - Garanzie - Polizze assicurative

L'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto deve costituire e consegnare al committente le seguenti garanzie definitive:

1) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.103, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le seguenti caratteristiche:

- Committente: Città Metropolitana di Genova;
- Assicurato: Città Metropolitana di Genova/Impresa
- Effetto e scadenza: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
- Scoperti e/o franchigie: a carico dell'affidatario;
- Sono ammesse co-assicurazioni solo se solidali tra le società assicuratrici;
- Deve essere prevista la presente deroga alla decadenza della copertura assicurativa: *è previsto che, qualora nei locali dove sono eseguiti i lavori vi sia l'uso anticipato degli stessi o delle attrezzature, questo sia ammesso senza che decada la copertura assicurativa*
- Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere;
- L'Appaltatore è tenuto inoltre a stipulare idonea assicurazione per responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012 e dell'art. 24 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i danni derivanti al Committente dall'esercizio dell'attività professionale; la garanzia deve essere

prestata per un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00.

- In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell'impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
- Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall'impresa o dedotto dalle cauzioni d'appalto.
- Copertura assicurativa in manutenzione per i 24 mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Gli importi delle somme assicurate dovranno essere i seguenti:

Opere:	Euro 1.342.267,14# (IVA compresa)
Opere esistenti:	Euro 1.000.000,00# (IVA compresa)
Demolizioni:(importo minimo)	Euro 60.586,25# (IVA compresa)
Responsabilità Civile per danni:	Euro 500.000,00#

2) alla data di emissione del collaudo provvisorio la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita da una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3) una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione concessa dall'Amministrazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo di recupero dell'anticipazione stessa, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

4) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo dei lavori e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 13 - Contabilità e pagamenti

La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle norme vigenti.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. corrisponde all'Appaltatore i seguenti compensi per l'attività professionale:

- 30% dell'importo contrattuale relativo alla progettazione esecutiva entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione professionale previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (anticipazione);
- 90% dell'importo contrattuale per la progettazione esecutiva sul quale verrà operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di recupero della medesima, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante e previo nulla osta all'emissione della fattura;
- 10% dell'importo contrattuale per la progettazione esecutiva a seguito di certificato di verifica di conformità redatto dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'Amministrazione, in ottemperanza all'articolo 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrisponde all'Appaltatore l'anticipazione del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale relativo ai lavori entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

L'Amministrazione corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30 comma 5bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non inferiore a Euro 150.000,00# (centocinquantamila/00).

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo proporzionale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, comprensivo di eventuali varianti.

Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al responsabile del procedimento che emette il certificato di pagamento entro sette giorni dal rilascio dello stesso ai fini dell'emissione della fattura di acconto.

Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

Entro sette giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di collaudo provvisorio il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura della rata di saldo.

Per tutte le situazioni sopra indicate l'Amministrazione procede all'emissione del mandato di pagamento alla Tesoreria dell'Amministrazione per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi descritti nei punti successivi.

Nei casi previsti dall'articolo 105 comma 13 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte dell'Amministrazione, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere.

Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

- *verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori*: A tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione, per ciascun stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;
- *obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore*, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; l'Appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- all'ottenimento di tutti i certificati e documenti necessari per la completa agibili-

tà ed usabilità dell'edificio;

- alla prestazione delle garanzie di cui all'art.12 del presente contratto;
- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera.

I pagamenti dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

L'Amministrazione svincola le ritenute sui pagamenti in acconto e l'ammontare residuo della cauzione definitiva, a seguito delle riduzioni previste dall'articolo 103 comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.

Le fatture potranno essere emesse successivamente all'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP, l'importo e l'impegno giuridico di spesa.

Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): Codice Univoco Ufficio: UFGE40 Città Metropolitana di Genova.

La fattura dovrà riportare l'indicazione che "la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3"

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire alla Città Metropolitana di Genova di adempiere a quanto disposto

dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Nel caso di contratti di subappalti o d'opera aventi natura riconducibile al settore edile si applica il meccanismo del "reverse charge" ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: pertanto il subappaltatore/esecutore è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta (IVA), con l'annotazione "inversione contabile" e l'indicazione della norma che ne prevede l'applicazione, mentre l'appaltatore deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nel registro delle fatture di acquisto e delle fatture emesse.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dalla adozione di ogni stato di avanzamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stes-

si.

Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento salvo quanto previsto di seguito.

In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione dell'esecutore ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

L'Amministrazione corrisponde direttamente al progettista indicato o raggruppato l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti ai sensi

dell'art. 59 comma 1 quater del Decreto Legislativo 50/2016.

Articolo 14 - Tracciabilità dei pagamenti

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di ri-

soluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 15 - Penali e premio di accelerazione

L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:

1) penale pari all' 1,00 (uno/00) per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro 1.214,87# per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

- a) al termine previsto per la consegna del progetto esecutivo;
- b) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;
- c) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna, anche parziale, degli stessi;
- d) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un verbale di sospensione;
- e) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- f) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

- g) alla data di consegna del/i programma/i esecutivo/i dettagliato dei lavori;
- 2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
- a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione incendi, agibilità, etc;
- 3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:
- a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

- 4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro 728,92# per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'articolo 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, vale a dire per :

- mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pre pensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (com-

ma 3);

- mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (comma 3 bis) .

La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto precedente avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

5) In caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

In deroga all'articolo 113-bis del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le penali dovute per ritardati adempimenti possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non potranno superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 50 comma 4 del DL 77/2021.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Trattandosi di contratto pubblico finanziato con risorse di cui al PNRR e PNC ai

sensi dell'art. 50 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito all'articolo 6 del presente contratto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui al punto 1), mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 16 - Modalità e termini di collaudo

I lavori oggetto dell'appalto sono soggetti a collaudo tecnico amministrativo che, ai sensi dell'articolo 102 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, deve aver luogo entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell'Amministrazione.

Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all'articolo 102 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'ap-

provazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- 1) condizioni di cui all'articolo 108 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- 2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- 3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;
- 4) gravi e ripetute violazioni delle obbligazioni attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- 5) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 del presente contratto;
- 6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;
- 7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 8) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- 9) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;
- 10) la violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 11) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali

complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;

- 12) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3bis Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%
- 13) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;
- 14) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del Responsabile del Procedimento con messa in mora di 15 giorni.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18 - Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 109 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Articolo 19 - Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro competente Genova.

Articolo 20 - Discordanze negli atti contrattuali

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico sono ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti di contratto l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti atti: contratto, capitolato speciale d'appalto, documenti di gara, elenchi prezzi unitari, ove allegati al contratto, disegni.

Resta inteso che spetta alla Direzione Lavori scegliere fra soluzioni alternative previste dagli atti contrattuali.

Articolo 21 - Trattamento dei dati personali

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale

applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

La Città Metropolitana di Genova, a sensi della normativa sopra citata, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con il contratto, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE.

Articolo 22 - Clausola "DNSH"

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, di cui alle check-list allegate al presente Contratto - ("Allegato G" e "Allegato H"), firmate digitalmente dalle parti e allegate come file aventi, rispettivamente, le seguenti impronte HASH:

Allegato G (Check List n.2):

SHA256: 89160C5FE2436E1C82B90EA82C6EAB775CD235C5D9D3DD6D7837285275AE621

Allegato H (Check List n.5):

SHA256: 867D33C84D678B724723F588EA323C5F466AD4F2FD1BF331892229F40508ADA9

Il RUP verificherà nel corso dell'esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella predette check-list in base alle relative Schede tecniche di autovalutazione e all'Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021).

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Articolo 23 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle norme applicabili nel regime transitorio ai sensi dell'art. 217 comma 1 lett. u) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il Decreto ministeriale del 7 marzo 2018.

Articolo 24 - Elezione del domicilio

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 19 aprile 2000 n. 145, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede della Città metropolitana di Genova, in piazzale Mazzini n.2.

Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione.

Articolo 25 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emis-

sione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'imposta di bollo relativa all'originale del presente contratto viene assolta, a cura della Città metropolitana, in modalità telematica ed in misura forfettaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, n.4, Allegato A della Tariffa, parte prima, al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo relativa agli allegati al presente contratto viene assolta, a cura dell'Amministrazione, mediante apposizione dei seguenti contrassegni telematici su una copia analogica degli allegati stessi, conservata agli atti dall'Ufficio Contratti. e precisamente:

- sull'Allegato A: n.5 bolli da € 16: n. 01210020475470 emesso il 22/11/2022; n.01200717874482, 01200717874471, 01200717874460, 01200717874459 emessi il 05/11/2021;

- sull'Allegato B: n.39 bolli da € 16: n. 01210020476551, 01210020476540, 01210020476539, 01210020476528, 01210020476516, 01210020476505, 01210020476493, 01210020476482, 01210020476471, 01210020476460, 01210020476459, 01210020476448, 01210020476437, 01210020476425, 01210020476414, 01210020476403, 01210020476391, 01210020476380, 01210020476379, 01210020476368, 01210020476357, 01210020476346, 01210020476334, 01210020476323, 01210020476312, 01210020476301, 01210020476299, 01210020476288, 01210020476277, 01210020476266, 01210020476255, 01210020476243, 01210020476232, 01210020476221, 01210020476210, 01210020476209, 01210020476197, 01210020476186, 01210020476175 emessi il 22/11/2022;

- sull'Allegato C ; n11 bolli da € 1: n.01181450210626, 01181450210615 emessi il 26/06/2022; n. 01210020473968, 01210020473957, 01210020473946,

01210020473935, 01210020473924, 01210020473913, 01210020473901,
01210020473899, 01210020473888 emessi 23/11/2022;

- sull'Allegato D: n.6 bolli da € 1: n.01210020473877, 01210020473866,
01210020473855, 01210020473844, 01210020473833, 01210020473822
emessi il 22/11/2022;

- sull'Allegato E ; n.9 bolli da € 16: n.01210020476164, 01210020475606,
01210020475594, 01210020475583, 01210020475572, 01210020475561,
01210020475550, 01210020475549, 01210020475538 emessi il 22/11/2022;

- sull'Allegato F: n.3 bolli da € 16: n.01210020475526, 01210020475515,
01210020475504 emessi il 22/11/2022;

- sull'Allegato G: n. 1 bollo da € 16: n. 01210020475492 emesso il 22/11/2022;

- sull'Allegato H: n. 1 bollo da € 16: n.01210020475481 emesso il 22/11/2022.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione del presente contratto in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Città Metropolitana di Genova che effettuerà il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Entrambe le parti sottoscrivono in forma digitale il presente contratto redatto a mezzo sistema di videoscrittura, dal quale risultano fino a qui complessive trentotto pagine, con ciò approvandolo espressamente ed integralmente.

CITTA' METROPOLITANA di GENOVA

Ing. Davide Nari

(Dirigente del Servizio Edilizia della Direzione scuole e governance)

R.W.S. S.R.L.

Ing. Romano Cavaletti

(Rappresentante Legale di R.W.S. S.R.L.)

AUTENTICA di FIRME

Io sottoscritto Dott. Paolo Sinisi, Vice Segretario Generale della Città metropolitana di Genova, abilitato ad autenticare le scritture private di cui è parte la Città metropolitana, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, certifico che:

- l'Ing. Davide Nari, [REDACTED],

[REDACTED] il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Dirigente del Servizio Edilizia della Direzione scuole e governance, in rappresentanza e per conto della Città metropolitana di Genova, e

-l'Ing. Romano Cavaletti [REDACTED]

[REDACTED], il quale ha dichiarato di intervenire non in proprio, ma in qualità di Rappresentante Legale di R.W.S. S.r.l. (C.F.: 00732060280 P.IVA: 00732060280), avente sede legale in Vigonza (PD), Via Argine Sinistro 8, delle cui identità verificate in modalità telematica io, Vice Segretario Generale, sono certo, hanno alla mia presenza e vista in videoconferenza sottoscritto digitalmente il presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, previamente verificata la validità delle loro firme digitali, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2009, e facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra gli atti repertoriati della Città metropolitana di Genova.

Io, Vice Segretario Generale, presso il mio ufficio nella sede dell'Ente in data sei

dicembre duemilaventidue procedo all'autentica con firma digitale del presente atto negoziale, in quanto il contenuto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Il Vice Segretario Generale

Dott. Paolo Sinisi